

Allegato A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ACCORDO IN CONFERENZA STATO REGIONI DEL 22.2.2018 CHE MODIFICA ED INTEGRA L'ACCORDO IN CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL GIORNO 8 GIUGNO 2017 RECANTE LO "STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO DI MANUTENTORE DEL VERDE" AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 2016, N. 154

Con il presente atto la Regione Toscana detta disposizioni attuative dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 che modifica ed integra l'accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del giorno 8 giugno 2017 recante lo "Standard professionale e formativo di Manutentore del Verde" ai sensi del comma 2 dell'Art. 12 "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde" della Legge 26 luglio 2016, n. 154, adottando ulteriori modalità operative, per quanto di competenza, in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale.

Il "Manutentore del verde" allestisce, sistema e manutiene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell'impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, in osservanza anche delle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" (Vedi MATTM, 2017); applica la difesa fitosanitaria vegetali nei limiti delle leggi in vigore. E' in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E' in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.

Il Manutentore del verde svolge l'attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di aree verdi.

1. Soggetti destinatari della formazione

Ai sensi dell'articolo 12 comma 1, lettera b), della legge n. 154 del 26 luglio 2016 i corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde sono rivolti al titolare o al preposto facente parte dell'organico dell'impresa.

I corsi sono altresì rivolti anche a coloro che intendono avviare l'attività di manutentore del verde.

2. Requisiti di ammissione al percorso formativo

Ai fini dell'ammissione al corso di formazione per Manutentore del verde sono necessari i seguenti requisiti:

- a) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado
- b) 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale.

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

3. Casi di esenzione e/o di riduzione del percorso formativo

Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:

- a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali (Aree di Attività: ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini) associate alla qualificazione di Manutentore del verde.
- b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
- c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
- d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale
- e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
- f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate al punto a) del presente paragrafo ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
- g) i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- h) con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, le seguenti figure:
 - il titolare
 - il socio con partecipazione di puro lavoro
 - il coadiuvante
 - il dipendente
 - il collaboratore familiare dell'impresaPer queste figure occorre dimostrare un'esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula dell'Accordo Stato-Regioni del 22.2.2018, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o agli Albi delle imprese artigiane. La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula del citato Accordo del 22.2.2018.
L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso 1'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto.
Qualunque sia la durata, l'apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.
- i) i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 giugno 2017, fino alla data di stipula dell'Accordo Stato Regioni del 22.2.2018. In Regione Toscana si considerano autorizzati e riconosciuti ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 giugno 2017 i corsi di Formazione obbligatoria per manutentore del verde riconosciuti ed attivati alla data della presente delibera o che a tale data sono in fase di attivazione in quanto avevano già ottenuto il riconoscimento da

parte del Settore Gestione, Rendicontazione e Controllo competente ed erano stati già pubblicizzati o erano in corso di pubblicizzazione.

Sono fatte salve le disposizioni inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, ovvero le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi e del relativo esame limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo.

4. Soggetti che erogano la formazione

I corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde sono erogati direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR) e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

In Regione Toscana, nello specifico, attraverso soggetti accreditati ai sensi della DGR 968/2007 e, successivamente, ai sensi della DGR 1407 del 27/12/2016 e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base ad eventuali disposizioni adottate dalla stessa Regione.

b) Riconoscimento dei corsi di formazione

I soggetti di cui sopra dovranno realizzare i corsi per Manutentore del verde ai sensi della LR 32/02 articolo 17 "Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale";

Con riguardo alla procedura di riconoscimento, per tali percorsi, considerata la modifica della disciplina regionale derivante dalla revisione dell'Accordo in Conferenza delle Regioni a seguito dell'Accordo Stato Regioni del 22.2.2018, sarà possibile presentare le domande di riconoscimento dei percorsi formativi, oltre che alle scadenze annuali ordinarie, anche ad una scadenza straordinaria prevista per il 30 aprile 2018.

5. Articolazione e durata dei percorsi di formazione

a) Articolazione:

U.F 1 Curare e mantenere aree verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.806)

U.F. 2 Costruire aree verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.805)

Lo standard professionale e formativo del percorso fa riferimento all'allegato A (standard professionale) e B (standard formativo) dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22.2.2018

b) Durata:

La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di Manutentore del verde è di 180 ore complessive di cui almeno 630 ore di attività pratiche, come da Allegato B dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22.2.2018 – standard formativo, contenente indicazioni per la progettazione dei percorsi formativi.

c) FAD

Con riguardo al percorso di Manutentore del verde sopra individuato, la formazione può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del 20% del monte ore complessivo del percorso, secondo le modalità stabilite dalla Dgr 1179/2011 al punto A.2.4.

6. Docenti

I docenti devono essere in possesso di esperienza triennale didattica o professionale nella materia di riferimento

7. Esame finale

La qualificazione all'attività di Manutentore del verde è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l'acquisizione di adeguate competenze tecnico professionali previste dal corso.

Accedono all'esame:

- a) i soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo sia per la parte di didattica frontale che per la parte pratica. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza;
- b) i soggetti che hanno avuto accesso al procedimento di certificazione delle competenze.

L'esame è organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.

La normativa di riferimento per quanto concerne la composizione della commissione di esame e la definizione delle prove di esame è costituita dal Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) e dalla DGR 532/2009 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, la composizione della commissione di esame è disciplinata dal comma 2 dell'Art 66 decies del Regolamento 47/R/2003 sopra citato.

8. Certificazione rilasciata

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione, nello specifico un attestato di frequenza, di Manutentore del verde ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.

9. Inserimento dei percorsi per Manutentore del verde nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali

I contenuti dei moduli componenti i percorsi formativi per Manutentore del verde ed il relativo monte ore fanno riferimento a quanto stabilito nel documento approvato in Conferenza Stato Regioni in data 22 febbraio 2018.

Con successivo decreto del Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini saranno definiti nel dettaglio i contenuti del corso di formazione e sarà previsto l'inserimento della relativa scheda descrittiva nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali

10. Rinvio accordo Stato-Regioni del 22.2.2018

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nel documento approvato in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2018 recante lo "Standard professionale e formativo di Manutentore del Verde" ai sensi del comma 2 dell'Art. 12 "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde" della Legge 26 luglio 2016, n. 154.